




CONI

Copia Conforme all'originale  
 Segreteria Organi Collegiali  
 Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*



CONI

## COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 140del 17 APRILE 2024

**Oggetto:** Federazione Italiana Rugby (FIR): approvazione ai fini sportivi, degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 39 bis, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 85 e abrogazione degli articoli 37, 39 ter, 45, 49, 51, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83 del Regolamento Organico, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI.

Esecuzione:

AG

Conoscenza:Consegnata il: \_\_\_\_\_

## LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- VISTO** lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Italiana Rugby;
- VISTA** la nota del Segretario Generale della Federazione Italiana Rugby dell'11 aprile 2024 con la quale ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 39 bis, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 85 e l'abrogazione degli articoli 37, 39 ter, 45, 49, 51, 54, 61, 62,



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

Deliberazione n.

140

Riunione del

17 APRILE 2024

63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83 del Regolamento Organico, deliberati dal Consiglio Federale con provvedimento n. 9-2024 del 26 marzo 2024;

**VISTA** l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**RILEVATO** che il testo del citato articolo risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

### DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 39 *bis*, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 85 e l'abrogazione degli articoli 37, 39 *ter*, 45, 49, 51, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83 del Regolamento Organico, deliberati dal Consiglio Federale con provvedimento n. 9-2024 del 26 marzo 2024. Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Carlo Mornati

**IL PRESIDENTE**  
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Direttore  
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

CONI

Ufficio Centrale  
Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva  
Servizio  
Conformità Norme e Regolamenti Sportivi

Allegato n. 1

Deliberazione n. 140

Riunione del 17 Aprile 2024

Roma, 12 aprile 2024

## Relazione per la Giunta Nazionale

**Oggetto:** **Federazione Italiana Rugby (FIR)** - approvazione ai fini sportivi, degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 39 *bis*, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 85 e abrogazione degli articoli 37, 39 *ter*, 45, 49, 51, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83 del Regolamento Organico, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Rugby, con nota del Segretario Generale dell'11 aprile 2024, ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 39 *bis*, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 85 e abrogazione degli articoli 37, 39 *ter*, 45, 49, 51, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83 del Regolamento Organico, deliberato dal Consiglio federale con provvedimento n. 9-2024 del 26 marzo 2024.

Le presenti modifiche hanno ad oggetto la disciplina relativa alle varie figure dei tesserati, alle disposizioni riguardanti il vincolo sportivo e alle relative procedure di svincolo, nonché alla disciplina dei trasferimenti e del premio di formazione.

Per quanto concerne gli articoli oggetto di abrogazione, gli stessi sono stati cassati poiché assorbiti nel Regolamento di Organizzazione degli Ufficiali Federali e nel Regolamento del Settore Arbitrale.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta sulla base degli elementi noti forniti dalla Federazione.

IL SEGRETARIO  
F.to Carlo Mornati

Il Direttore  
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

Allegato n. 3

Deliberazione n. 140

Riunione del 17 APRILE 2024

**TITOLO IV - I TESSERATI**  
**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 29 - I Tesserati - Diritti e Doveri**

1. Devono essere tesserati alla Federazione i soggetti indicati dall'art. 12 dello Statuto, ai quali, all'atto del tesseramento, sono attribuiti i diritti ed i doveri di cui all'art. 13 dello Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri regolamenti federali.

**Art. 30 - Associazioni di Giocatori e di Tecnici**

1. La Federazione può riconoscere nel proprio ambito, ai sensi dell'art. 13 comma 5, 6 e 7 dello Statuto Federale, articolazioni associative che abbiano le caratteristiche della diffusa rappresentatività di giocatori, o loro divisioni, e di tecnici su base nazionale, nonché dell'ordinamento interno a base democratica ed in sintonia con i principi generali dell'ordinamento sportivo e dello Statuto Federale nel rispetto delle direttive del CONI in materia.
2. La Federazione può delegare a tali associazioni sul presupposto del previo riconoscimento ed approvazione dello Statuto dell'associazione, l'impostazione, l'organizzazione, la realizzazione di specifici compiti strumentali al raggiungimento di scopi istituzionali della FIR e per la tutela di interessi specifici e funzionali all'attività sportiva di alto livello, mantenendo peraltro i poteri di vigilanza e controllo di cui al successivo comma.
3. La vigilanza ed il controllo sulle articolazioni associative di cui al presente articolo si attua mediante:
  - a. l'approvazione da parte del Consiglio Federale della FIR delle delibere assunte dagli organi direttivi dell'associazione in ordine alle materie delegate di cui al precedente comma 2;
  - b. la revoca del riconoscimento e/o delle attività delegate all'Associazione.

**Art. 31 - Riconoscimento. Requisiti ed effetti**

1. Con la domanda diretta a ottenere il riconoscimento e sottoscritta dal legale rappresentante della associazione si deve:
  - a. Documentare di rappresentare almeno il 51% di giocatori (o loro articolazioni) o tecnici;
  - b. produrre un proprio Statuto redatto conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 3 dello Statuto Federale nel quale si escluda qualsiasi possibilità di rappresentanza;
  - c. dimostrare di essere dotate di una struttura organizzativa che dia garanzia di affidabilità, stabilità e autonomia finanziaria;
  - d. dichiarare di accettare le delibere federali e di impegnarsi a non svolgere alcuna attività che possa comportare, anche solo indirettamente, un pregiudizio per la Federazione.
2. Il riconoscimento comporta:
  - a. la possibilità di ricevere la delega di funzioni proprie della F.I.R. sulla base di specifiche deliberazioni del Consiglio Federale, corredate, quando occorra, da apposite convezioni;
  - b. la possibilità delle associazioni di svolgere, oltre che funzioni propositive e consultive, anche funzioni organizzative dell'attività delle rispettive categorie e di esprimere in generale al Consiglio Federale pareri e proposte su argomenti di carattere generale che rientrino nei suoi scopi;
  - c. la possibilità di ricevere dalla F.I.R. un contributo finanziario con vincolo di destinazione e con l'obbligo di rendicontazione;
  - d. l'obbligo di trasmettere alla F.I.R., entro 30 giorni dalla sua approvazione, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo corredato da una dettagliata relazione dell'attività svolta.
3. Il riconoscimento ha effetto dalla data della relativa delibera e deve essere revocato quando venga meno anche soltanto uno dei requisiti previsti dal regolamento.
4. Prima di deliberare la revoca, il Consiglio Federale può comunque concedere un termine di 45 giorni, entro il quale l'associazione deve regolarizzare la propria posizione.
5. Il Consiglio Federale revoca altresì il riconoscimento, stabilendo anche la data di cessazione degli effetti, che può essere dalla data della delibera o dalla data in cui si è verificata la causa che ha determinato la revoca, quando il suo permanere contrasti con le esigenze della F.I.R.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

### **Art. 32 - Assicurazione dei tesserati**

1. Il tesseramento e la corresponsione della tassa prescritta obbligano la Federazione a contrarre per i tesserati l'assicurazione prevista dalla legge per i rischi derivanti dall'attività agonistica.
2. I soggetti affiliati possono aumentare il massimale concordato dalla Federazione integrando, tramite la stessa, i relativi premi.

*Cherubini*

## CAPO II - IL TESSERAMENTO

### Art. 33 -Tesseramento. Obblighi, durata e cessazione.

1. Il tesseramento ha validità dalla data di sottoscrizione del modulo sino al 30 giugno successivo, data in cui ha termine la stagione sportiva. Il tesseramento può essere effettuato per la prima volta o rinnovato entro le date fissate dal Consiglio Federale in relazione a ciascun anno sportivo.
2. Il tesseramento dei dirigenti elettivi e nominati della F.I.R. ha validità dalla data della elezione o della nomina fino al termine del mandato.
3. Il tesseramento di membri di organi e commissioni federali nominati dal Consiglio Federale ha validità dalla data del conferimento della nomina sino alla scadenza dell'incarico o revoca della nomina.
4. In funzione della qualifica, il tesseramento è effettuato attraverso gli affiliati o alla Federazione secondo quanto previsto dallo Statuto Federale.
5. Tutti coloro che intendono partecipare alla attività sportiva federale, sia ufficiale sia non ufficiale come definita dall'art.1 del Regolamento di Attività Sportiva (RAS) devono essere tesserati. In particolare, ai fini del tesseramento e della ammissione alla pratica del gioco nell'ambito dell'attività sportiva federale ufficiale, i giocatori di rugby sono suddivisi, in relazione alla età e all'anno di nascita, con riguardo a ciascuna stagione sportiva, nelle seguenti categorie:
  - a. Seniores,
  - b. Juniores,
  - c. Propaganda.
6. Il Consiglio Federale stabilirà, per ciascuna stagione sportiva le categorie ammesse ai rispettivi campionati o attività federale disciplinando nel dettaglio quanto sopra previsto.

## CAPO III - I GIOCATORI

### Art. 34 - Vincolo sportivo

1. Il vincolo consiste nell'obbligo per l'atleta di praticare lo sport del rugby e di tutte le rispettive specialità e varianti esclusivamente nell'interesse dell'associato con il quale è tesserato e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso vincolante dell'associato.
2. Il vincolo si costituisce con la procedura di tesseramento mediante la compilazione della modulistica predisposta dalla FIR.
3. L'atleta non può essere vincolato contemporaneamente con più associati salva l'ipotesi del trasferimento temporaneo. Inoltre, non può essere vincolato con più associati nel corso di una medesima stagione sportiva tranne nelle ipotesi di cessazione del vincolo di seguito disciplinate.
4. La competenza ad accertare la sussistenza di vincoli plurimi appartiene all'Ufficio Affiliazione e Tesseramento federale. Avverso i provvedimenti di detto ufficio è possibile proporre ricorso avanti alla Commissione Tesseramento secondo le disposizioni previste.
5. L'inosservanza delle disposizioni contenute ai commi 3 e 4 costituisce infrazione disciplinare. A tal fine i provvedimenti dell'Ufficio Affiliazione e Tesseramento federale vengono trasmessi alla Procura Federale. Espiata la sanzione disciplinare l'atleta è obbligato a riprendere la propria attività sportiva con l'associato per il quale sia stato riconosciuto valido il vincolo.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

### **Art. 35 - Vincolo Sportivo Regolamentare. Principi generali**

1. Il regime del vincolo sportivo è determinato dall'età del giocatore al momento del tesseramento.
2. Gli effetti regolamentari prodotti dal compimento degli anni di età durante la stagione sportiva, si producono dal 1° luglio della stagione sportiva successiva.
3. Il vincolo sportivo vincola il tesserato giocatore al soggetto affiliato fino al 30 giugno della stagione sportiva in cui termina.

**Art. 36 - Vincolo Sportivo Regolamentare. Applicazione.**

1. Il vincolo sportivo regolamentare tra l'atleta ed il soggetto affiliato di appartenenza è così articolato:
  - a. fino al compimento del 14° anno di età e dopo il compimento del 26° anno il vincolo sportivo è annuale e limitato alla stagione sportiva per cui l'atleta è tesserato con il soggetto affiliato ed il trasferimento non è subordinato al rilascio del nulla osta;
  - b. dal 14° al 26° anno di età il vincolo sportivo è biennale e l'atleta resterà vincolato al soggetto affiliato di appartenenza per un periodo pari a due stagioni sportive. Il tesseramento per la seconda stagione sportiva si intende rinnovato automaticamente.
2. Al termine dell'anno sportivo che conclude il periodo di vincolo, l'atleta è libero di rinnovare il tesseramento con il soggetto affiliato di appartenenza o di chiedere il tesseramento con altro associato. In quest'ultimo caso, qualora previsto, previo versamento di un Premio di formazione tecnica da parte del soggetto affiliato a cui il giocatore si trasferisce.
3. In particolare, nella stagione in cui scade il solo vincolo biennale, l'atleta dovrà comunicare all'affiliato, entro e non oltre il termine stabilito dal Consiglio Federale, la volontà di non rinnovare il vincolo; in caso contrario l'atleta dovrà intendersi vincolato e la società sportiva potrà esercitare il rinnovo del tesseramento per un nuovo periodo. Tale volontà dovrà essere esercitata in forma scritta attraverso posta elettronica certificata o mezzo equivalente tale da dimostrare l'avvenuta ricezione (si fa riferimento alla data di arrivo della comunicazione alla società sportiva).
4. L'atleta comunque, durante il vincolo, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha la facoltà di essere trasferito con il consenso dell'affiliato di appartenenza ad altro soggetto affiliato, con il quale si stabilirà analogo vincolo, fatto salvo il versamento di un Premio di formazione tecnica, qualora previsto, da parte del soggetto affiliato a cui il giocatore si trasferisce.
5. Ai fini dell'applicazione del vincolo sportivo, qualora il trasferimento avvenga nel corso di una stagione sportiva, il vincolo (annuale/biennale) con il nuovo affiliato si instaura dal momento del trasferimento e sino al completamento della/e stagione/i sportiva/e successive in base all'età dell'atleta.



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*

Art. 37 - Abrogato

**Art. 38 - Cessazione del vincolo sportivo regolamentare**

1. Il vincolo tra atleta e affiliato può essere sciolto prima della scadenza, di diritto, nei seguenti casi:
  - a. se il soggetto affiliato non si iscrive o è escluso o si ritira dal campionato della categoria per cui il giocatore è o può essere tesserato;
  - b. se il soggetto affiliato di appartenenza del richiedente, una volta iscritto, si sia ritirato o sia stato escluso dal Campionato nazionale cui partecipava con la sua prima squadra limitatamente alla categoria seniores;
  - c. se il soggetto affiliato di appartenenza si fonde con altro soggetto affiliato di provincia diversa e non immediatamente limitrofa;
  - d. se il soggetto affiliato di appartenenza cede il titolo sportivo ad altro soggetto affiliato;
  - e. se il soggetto affiliato trasferisce la propria sede in provincia diversa;
  - f. quando si verifichi una causa di cessazione di appartenenza del soggetto affiliato alla F.I.R. prevista dall'art. 10 dello Statuto;
  - g. se il giocatore, per dodici mesi consecutivi, non abbia partecipato, ad alcuna gara ufficiale. Ai fini della presente disposizione, per partecipazione del giocatore si intende la effettiva discesa in campo e non il suo solo inserimento nella lista gara.

### Art. 39 - Vincolo Sportivo Volontario

1. Il vincolo sportivo volontario è il vincolo che si determina tra tesserato giocatore maggiorenne e soggetto affiliato in conseguenza di un accordo tecnico agonistico<sup>1</sup> tra essi intervenuto, della durata massima di quattro stagioni sportive, che deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto. In tal caso il tesseramento si rinnoverà di stagione in stagione sportiva per la durata stabilita dall'accordo e ne seguirà le vicende.
2. Durante la vigenza dell'accordo il giocatore potrà essere trasferito con nulla osta da parte del soggetto affiliato di appartenenza od a seguito di lodo arbitrale che preveda la risoluzione dell'accordo.
3. La validità e la opponibilità di tali accordi devono risultare da un "memorandum", conforme al modello stabilito dalla Federazione che, debitamente sottoscritto dal Presidente del soggetto affiliato e dal giocatore, deve essere depositato entro 30 giorni dalla sua stipula presso l'ufficio Affiliazione e Tesseramento, che lo annoterà in apposito registro, anche in formato digitale.
4. I commi 1 e 2 del presente articolo non trovano applicazione nella ipotesi prevista dall'art. 39 bis in tema di vincolo volontario tra tesserato giocatore e Federazione.
5. Il vincolo sportivo volontario, salvo quanto espressamente previsto, prevale sul vincolo sportivo regolamentare.

---

<sup>1</sup> È possibile stipulare pattuizioni di durata pluriennale se la prestazione oggetto del contratto è a titolo onerosa e l'atleta dilettante è "vincolato" negozialmente mediante la sottoscrizione di un regolare contratto di lavoro subordinato o di co.co.co.

**Art. 39 bis - Vincolo Volontario tra tesserato giocatore e Federazione Italiana Rugby**

1. Il vincolo sportivo volontario si può determinare anche con accordo tecnico agonistico stipulato tra il tesserato giocatore e la Federazione ai fini della partecipazione di tesserati giocatori, anche minorenni, a programmi federali di formazione e alle attività nell'ambito dell'attività internazionale come definita dall'art.1 del RAS. L'accordo tecnico-sportivo con tesserati giocatori minorenni è sottoscritto dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale.
2. La stipula dell'accordo tecnico-sportivo di cui al precedente comma, sottopone il giocatore ai diritti ed obblighi previsto dalle disposizioni sul regime di giocatori di interesse nazionale deliberate dal Consiglio Federale per mezzo di apposito Regolamento, che ne prevede la durata, anche in deroga a quanto previsto dal comma primo dell'art. 39 comma 1.
3. In pendenza dell'accordo di cui al punto 2 ed in deroga a quanto previsto dall'art. 39 comma 2:
  - a. è sospesa la disciplina dei trasferimenti dei tesserati giocatori tra soggetti affiliati e di conseguenza del vincolo sportivo,
  - b. la Federazione può, per migliorare la qualità tecnica di gioco e per finalizzare il percorso di formazione, determinare l'utilizzo dei giocatori nelle attività agonistiche anche in differenti affiliati rispetto a quello di appartenenza con il consenso del giocatore.



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*

Art. 39 ter - Abrogato



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

#### **Art. 40 - Cessazione del Vincolo Sportivo Volontario**

1. Il vincolo sportivo volontario cessa per accordo tra le parti, scadenza o risoluzione risultante da lodo arbitrale.
2. Il vincolo sportivo volontario cessa, altresì, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 38.
3. Alla cessazione del vincolo sportivo volontario, il trasferimento del giocatore ad altro soggetto affiliato avviene senza nulla osta.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

**Art. 41 - Effetti della fusione tra soggetti affiliati sul vincolo sportivo regolamentare o volontario**

1. La fusione tra soggetti affiliati determina l'acquisizione del vincolo regolamentare o volontario in favore del soggetto affiliato sorto in seguito alla fusione.
2. Tale effetto non si verifica, con conseguente cessazione del vincolo, nei casi previsti dall'art. 38 comma 1 lett. c).

*Alessandro Cherubini***Art. 42 - Modalità di tesseramento dei giocatori**

1. Tutti coloro che intendono partecipare alle attività nell'ambito della Federazione devono essere tesserati per un soggetto affiliato nella categoria giocatori.
2. A tal fine deve essere formulata richiesta di tesseramento alla F.I.R., con le modalità previste annualmente dal Consiglio Federale.
3. Il giocatore è considerato tesserato nel momento in cui la F.I.R., accettata la richiesta, attribuisce al giocatore il numero di tessera.
4. La domanda deve essere:
  - a. redatta con la modulistica prevista dalla Federazione e corredata da certificato anagrafico o fotocopia di documento d'identità in corso di validità o autocertificazione;
  - b. firmata dal richiedente, con età maggiore di 14 anni, e da chi ha la rappresentanza del soggetto affiliato;
  - c. sottoscritta, per i richiedenti minori di anni 18, anche da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale;
  - d. inviata, tramite il soggetto affiliato, all'ufficio tesseramento competente secondo la procedura annualmente definita;
  - e. contenente la dichiarazione circa l'osservanza della normativa prevista dal Regolamento Sanitario in ordine alla prescritta documentazione sanitaria, per tutta la durata del tesseramento.
5. Il Consiglio Federale può prevedere procedure di tesseramento telematiche, fatta salvo l'obbligo di conservazione agli atti del soggetto affiliato dei documenti previsti dal precedente comma, che in caso di richiesta, debbono essere esibiti senza ritardo dagli uffici federali. La mancata esibizione dei documenti nel termine che verrà prescritto nella richiesta determina la sospensione del tesseramento.
6. È vietato, salvo nelle ipotesi previste dai successivi articoli relativi ai trasferimenti, sottoscrivere più di una richiesta di tesseramento.

*Alessandro Cherubini***Art. 43 - Tesseramento dei giocatori stranieri**

1. Sono considerati giocatori stranieri i soggetti che non hanno, secondo la legge vigente, la cittadinanza italiana.
2. In relazione a quanto previsto dallo Statuto, il tesseramento degli atleti non italiani è attuato, nel rispetto delle disposizioni vigenti dell'ordinamento sportivo.
3. Le disposizioni tecniche annualmente definite dal Consiglio Federale garantiscono la più ampia partecipazione ai giovani, anche non italiani, all'attività ed alla formazione sportiva di base ed agonistica, da effettuarsi, per tutte le discipline della Federazione, presso gli affiliati.
4. Per gli atleti non comunitari, il tesseramento e la partecipazione all'attività sportiva sono subordinati al rispetto delle norme relative al permesso di soggiorno sul territorio italiano.
5. Il Consiglio Federale determina nel rispetto della vigente legislazione e delle direttive emanate dal CONI in materia, per ciascun campionato di categoria Seniores, il numero massimo di permessi di soggiorno per l'attività sportiva dilettantistica oltre alle limitazioni per il loro utilizzo.
6. I giocatori stranieri di categoria Seniores sono sottoposti a vincolo per il solo anno sportivo di tesseramento salvo diversa indicazione espressa con accordo tra giocatore e soggetto affiliato.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

#### **Art. 44 - Limiti all'utilizzabilità dei giocatori**

1. I limiti all'utilizzo dei giocatori in ciascuna categoria sono stabiliti dal Consiglio Federale per ogni anno sportivo anche in conformità a eventuali direttive del CONI in relazione alla salvaguardia dei vivai nazionali garantendo una presenza di giocatori formati nei vivai giovanili non inferiore al 50% del totale dei giocatori previsti in lista gara.



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*

Art. 45 - Abrogato



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini***Art. 46 - Disciplina dei trasferimenti**

1. Il trasferimento di giocatori da un soggetto affiliato ad un altro può avvenire, nei termini definiti dal Consiglio Federale, con le modalità previste negli articoli che seguono, per:
  - a. trasferimento temporaneo mediante nulla-osta;
  - b. trasferimento definitivo mediante nulla-osta;
  - c. trasferimento senza nulla osta per limitata attività;
  - d. trasferimento con nulla-osta di ufficio.
2. Per il trasferimento dei giocatori provenienti da una Federazione straniera si applica la normativa internazionale, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

#### **Art. 47 - Procedimento avanti alla Commissione Paritetica di Conciliazione**

1. Il tesserato giocatore che si trovi nella situazione di cui all'art. 35 commi 3 e 4 e all'art. 36 comma 1, lettera c) del presente Regolamento, potrà deferire alla Commissione ogni divergenza con il soggetto affiliato di appartenenza in ordine unicamente a controversie in merito al Premio di formazione tecnica.
2. Preliminarmente e a pena di inammissibilità del ricorso, deve essere inviata dal legale rappresentante del soggetto affiliato interessato al trasferimento al soggetto con cui è vincolato il giocatore, una richiesta di svincolo con contestuale indicazione dell'indennità proposta e del relativo calcolo; la richiesta deve essere sottoscritta anche dal giocatore.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, il soggetto a cui la stessa è stata formulata, potrà avanzare le proprie controproposte.
4. Il ricorso può essere presentato dal soggetto affiliato che ha interesse al trasferimento del giocatore decorsi venti giorni dalla formulazione della richiesta, accompagnato dalla copia della richiesta di svincolo avanzata e dalla eventuale controproposta oltre che dalla prova del versamento della tassa fissata dal Consiglio Federale.
5. In caso di inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dell'obbligo di invio della richiesta di svincolo e di indicazione dell'indennità proposta, la Commissione la dichiara senza obbligo di formalità.
6. Tale dichiarazione, che deve essere comunicata al ricorrente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, è reclamabile con ricorso da presentarsi avanti la Corte Federale di Appello nei modi e nei termini del presente articolo.
7. Se il ricorso non è preliminarmente dichiarato inammissibile, il Presidente della Commissione fissa per la comparizione delle parti un'udienza entro il termine di giorni trenta dal deposito del ricorso; tale provvedimento, unitamente alla copia del ricorso per la sola parte richiesta, deve essere comunicato alle parti a cura della segreteria della Commissione almeno quindici giorni prima dell'udienza e deve contenere l'avviso della facoltà di presentare alla segreteria della Commissione note e documenti entro cinque giorni prima dell'udienza, nonché l'invito a comparire all'udienza con avvertimento che la mancata comparizione determina gli effetti di cui al seguente comma 8.
8. Se le parti in pendenza di detto termine raggiungono un accordo che definisce la controversia oggetto della procedura, il ricorrente è tenuto a darne formale comunicazione entro 48 ore prima dalla udienza. Entro lo stesso termine deve essere comunicata la eventuale rinuncia agli atti.
9. La Commissione Paritetica di Conciliazione, verificata la regolarità delle comunicazioni, deve constatare preliminarmente se le parti, sono comparse. La mancata comparizione del ricorrente determina l'estinzione del procedimento, con l'incameramento della tassa di funzionamento e l'addebito a carico del ricorrente di un ulteriore importo pari al doppio della tassa di funzionamento prevista oltre la liquidazione a favore della parte convenuta, se comparsa, delle spese sostenute. In caso di mancata comparizione della parte convenuta, si procede nella sua contumacia.
10. La Commissione Paritetica di Conciliazione, sentite le parti comparse che possono essere assistite da un iscritto all'Albo degli Avvocati munito di delega scritta. Se le parti sono entrambe comparse esperisce un tentativo di conciliazione che, se darà esito positivo, avrà effetto vincolante per le stesse.
11. Se il tentativo di conciliazione darà esito negativo la Commissione, nel contraddittorio delle parti, valutato ogni elemento soggettivo e oggettivo e assunta ogni necessaria informazione, emetterà a maggioranza una decisione che sarà vincolante per il tesserato e per i soggetti affiliati.
12. Il procedimento in contumacia, non esime la Commissione dalle valutazioni e dalla assunzione di ogni necessaria informazione, previste da comma precedente, al fine della decisione.
13. Qualora la società di appartenenza non ottemperi alla decisione della Commissione Paritetica di Conciliazione, il provvedimento dalla stessa adottato ha valore di nulla-osta subordinatamente all'effettivo versamento dell'indennità stabilita che il ricorrente ha l'obbligo di effettuare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine previsto per l'impugnazione, nel caso che la stessa non sia stata proposta. Nell'ipotesi descritta il versamento del Premio di formazione tecnica dovrà essere effettuato alla F.I.R. in favore del soggetto affiliato avente diritto. La decisione della Commissione è impugnabile davanti alla Corte Federale di Appello, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e/o per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

discussione tra le parti, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione effettuata alle parti con le modalità di cui al comma 6.

14. Fino alla definitività della decisione sono sospesi i termini previsti per il tesseramento.

**Art. 48 - Premio di formazione tecnica**

1. Il premio di formazione tecnica, riconosciuto per i soli giocatori maggiorenni (ovvero che compiono il 18° anno nella stagione sportiva), ha lo scopo di indennizzare, di norma, il soggetto affiliato di appartenenza del giocatore, in costanza di affiliazione, a partire dal quadriennio di formazione, in caso di trasferimento dello stesso ad altro soggetto affiliato, per le spese sostenute e per le attività svolte e finalizzate alla formazione fisica, atletica e tecnica del giocatore e del vivaio. Deve essere reinvestita totalmente per il perseguimento di fini sportivi.
2. Il premio è dovuto per i soli giocatori che hanno iniziato la loro attività sportiva in Italia nelle categorie Propaganda o Juniores.
3. Ai fini del calcolo del premio, si tiene altresì conto di:
  - a. età del tesserato ed il momento in cui si verifica il trasferimento;
  - b. delle effettive stagioni sportive di tesseramento secondo quanto previsto al punto 4;
  - c. del massimo campionato Seniores a cui è iscritto il soggetto affiliato di destinazione.
4. Il diritto al premio di formazione tecnica è:
  - **originario** nei confronti dei soggetti affiliati che hanno formato il giocatore:
    - a. nel caso di primo trasferimento nel campionato Seniores, il diritto si estende a tutte le società affiliate per le quali il giocatore è stato tesserato dal 14° anno di età sino al momento del trasferimento, secondo le proporzioni previste al punto 7 lett. a);
    - b. nel caso di un successivo trasferimento crescente in serie B e A il diritto rimane in capo solamente all'ultima società di appartenenza del giocatore al momento del trasferimento, secondo le proporzioni previste al punto 7 lett. b);
    - c. nel caso di un successivo trasferimento crescente in serie A-Elite e URC, il diritto si estende a tutte le società affiliate per le quali il giocatore è stato tesserato dal 14° anno di età sino al momento del trasferimento, secondo le proporzioni previste al punto 7 lett. a);
    - d. in caso di trasferimenti successivi al primo nel medesimo campionato o campionato di livello inferiore (ad esclusione di quanto previsto al successivo punto 8), il diritto rimane in capo solamente all'ultima società di appartenenza del giocatore al momento del trasferimento, secondo le proporzioni previste al punto 7 lett. b).

In caso di trasferimento in corso d'anno il diritto rimane in capo alla prima società di tesseramento per ciascuna stagione sportiva.
  - **acquisito** per il soggetto affiliato cui il giocatore si è trasferito mediante corresponsione del premio di formazione tecnica.
5. Per i giocatori che hanno stipulato con la Federazione un accordo tecnico-sportivo così come previsto all'art. 39 bis, il premio di formazione tecnica è disciplinato dal Regolamento sul regime dei giocatori di interesse nazionale; inoltre, nel computo del premio di formazione così come previsto al successivo comma andrà scomputato l'importo che la Federazione ha riconosciuto a ciascuna società affiliata in vigenza di tale accordo.
6. Il premio di formazione tecnica per i giocatori, secondo i criteri definiti al comma 3, è indicato nella tabella sotto riportata:

	Anni compiuti nel corso della stagione sportiva							
	18	19	20	21	22	23	24	25
Serie C	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Serie B	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	500 €
Serie A (M)	1.500 €	3.000 €	4.000 €	5.000 €	6.000 €	5.000 €	3.000 €	1.000 €
Serie A-Elite (M)	3.000 €	6.000 €	8.000 €	10.000 €	12.000 €	9.000 €	6.000 €	3.000 €
URC	6.000 €	12.000 €	16.000 €	20.000 €	24.000 €	18.000 €	12.000 €	6.000 €
Serie A (F)	500 €	1.000 €	1.300 €	1.600 €	2.000 €	1.600 €	1.000 €	300 €
Serie A-Elite (F)	1.000 €	2.000 €	2.600 €	3.200 €	4.000 €	3.000 €	2.000 €	1.000 €

Per i giocatori che abbiano compiuto dal 26° anno di età in poi nel corso della stagione sportiva e che, terminata la stessa, intendano trasferirsi per la successiva ad altro soggetto affiliato non è previsto alcun premio.

Per i giocatori interessati dai trasferimenti, nelle forme e modi previsti al punto 4, tesserati con Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposita convenzione con il CONI, che intendano trasferirsi ad altro soggetto affiliato partecipante al Campionato URC:

- i. non è riconosciuto alcun premio di formazione tecnica nel caso questi siano stati reclutati attraverso procedure di concorso pubblico;
  - ii. è prevista invece l'erogazione del premio di formazione tecnica qualora i giocatori siano stati tesserati in almeno una stagione sportiva del quadriennio formativo dal gruppo sportivo militare stesso.
7. La società di destinazione del giocatore dovrà corrispondere, secondo le modalità e procedure definite dal Consiglio Federale, l'importo complessivo previsto dal trasferimento al comma 6. Questo sarà distribuito alle società di tesseramento del giocatore come segue:

a. con riconoscimento del premio all'intera filiera formativa secondo la tabella di seguito:

Età di maturazione del premio di formazione tecnica												
14*	15*	16*	17*	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20%	20%	20%	20%	20%	←	-	-	-	-	-	-	-
15%	15%	15%	15%	20%	20%	←	-	-	-	-	-	-
10%	10%	10%	10%	20%	20%	20%	←	-	-	-	-	-
5%	5%	10%	10%	15%	15%	20%	20%	←	-	-	-	-
5%	5%	5%	5%	10%	10%	20%	20%	20%	←	-	-	-
5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	15%	20%	20%	←	-	-
5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	15%	15%	20%	←	-
5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	15%	15%	20%	←

\* Quadriennio di formazione

- b. con riconoscimento del premio solamente all'ultima società di tesseramento:
    - i. se il giocatore è stato tesserato una sola stagione sportiva con la società cedente: 80% del premio;
    - ii. se il giocatore è stato tesserato per due stagioni sportive con la società cedente: 60% del premio;
    - iii. se il giocatore è stato tesserato per tre stagioni sportive con la società cedente: 40% del premio;
    - iv. se il giocatore è stato tesserato per quattro o più stagioni sportive con la società cedente: 20% del premio.
8. Per i giocatori di qualunque età che intendano trasferirsi da un affiliato partecipante al Campionato URC ad altro soggetto affiliato partecipante al Campionato di Serie A-Elite o di altra serie inferiore, il premio è pari a zero.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

Art. 49 - Abrogato

**Art. 50 - Trasferimento temporaneo**

1. I giocatori possono fare richiesta di tesseramento temporaneo con altro soggetto affiliato.
2. La richiesta con la specifica indicazione del soggetto affiliato per il quale si chiede il tesseramento temporaneo, deve essere corredata da nulla-osta rilasciato dal Presidente del soggetto cui il tesserato è vincolato ed inoltrata all'ufficio competente, mediante posta elettronica certificata o mezzo equivalente, entro la data che sarà fissata dal Consiglio Federale ed indicata nella Circolare Informativa.
3. Il tesseramento temporaneo determina la sospensione del rapporto con il soggetto affiliato cui il giocatore è vincolato ed ha durata massima pari ad un solo anno sportivo, al termine del quale il giocatore rientra nella disponibilità del soggetto affiliato di appartenenza, con il quale permane il vincolo sportivo regolamentare residuo.



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*

**Art. 51 - Abrogato**



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini***Art. 52 - Trasferimento definitivo**

1. Entro il termine stabilito dal Consiglio Federale attraverso la Circolare Informativa, ogni giocatore può chiedere il trasferimento definitivo ad altro soggetto affiliato nazionale o straniero.
2. La domanda, con l'indicazione del soggetto affiliato per il quale si chiede il trasferimento, deve essere corredata da nulla-osta rilasciato dal Presidente del soggetto affiliato di appartenenza ed inoltrata all'ufficio Affiliazione e Tesseramento federale secondo le procedure previste.
3. Il trasferimento di giocatori stranieri è limitato solo da eventuali accordi collaterali.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

**Art. 53 - Trasferimento definitivo con nulla-osta d'ufficio.**

1. Il Consiglio Federale, previo parere della Commissione Affiliazione e Tesseramento, può concedere il nulla-osta d'ufficio, anche al di fuori del termine fissato, quando, su richiesta dell'interessato e senza il nulla-osta della società di appartenenza, valutata ogni circostanza del caso concreto, ricorrano comprovati motivi, soggettivi e oggettivi, che giustifichino il trasferimento.

*Cherubini*



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*

Art. 54 - Abrogato



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

Dall'art. 61 all'art. 69 - Abrogato



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

Dall'art. 77 all'art. 83 - Abrogato

*AC*

*Alessandro Cherubini***Art. 85 - Disposizione transitoria**

1. La disciplina del vincolo sportivo, così come contenuta al Titolo IV - Capo III del presente regolamento, entrerà in vigore contestualmente all'entrata in vigore della disciplina di cui al D.Lgs n. 36/2021 e s.m.i. o, in ogni caso, al termine della stagione 2023/2024.
2. Ai fini della prima applicazione della disposizione prevista all'art. 36 comma 3, con riferimento alla stagione sportiva 2023/2024, il termine entro il quale il giocatore dovrà comunicare la volontà di non rinnovare il vincolo è fissato nel 20 maggio 2024.
3. Le disposizioni relative al Premio di formazione tecnica avranno validità a far data dai trasferimenti esercitati dal 1° luglio 2024. Sino a tale data continueranno ad applicarsi le precedenti previsioni.